

Principali strumenti giuridici

- **1.3.2. Regolamento**

Adottato dal Consiglio insieme con il Parlamento o dalla sola Commissione, il regolamento è un atto generale e obbligatorio in tutti i suoi elementi. A differenza delle [direttive](#), che sono indirizzate agli Stati membri, e delle [decisioni](#), che hanno destinatari ben determinati, il regolamento si rivolge a tutti.

Esso è direttamente applicabile, cioè crea diritto la cui osservanza si impone immediatamente in tutti gli Stati membri alla stessa stregua di una legge nazionale e senza alcun intervento ulteriore da parte delle autorità nazionali.

- **1.3.3. Direttiva**

Adottata dal Consiglio insieme con il Parlamento o dalla sola Commissione, la direttiva ha come destinatari gli Stati membri. Il suo obiettivo principale è quello di ravvicinare le legislazioni.

La direttiva vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi per realizzare gli obiettivi comunitari nel quadro del loro ordinamento giuridico interno.

Se gli Stati membri non recepiscono la direttiva nel diritto nazionale o se il recepimento è incompleto o tardivo, i cittadini possono comunque far valere la direttiva in questione dinanzi ai tribunali nazionali.

- **1.3.4. Decisione**

Adottata dal Consiglio, da quest'ultimo insieme con il Parlamento europeo oppure dalla Commissione, la decisione è l'atto mediante il quale le istituzioni comunitarie deliberano su casi particolari. Tramite una decisione, le istituzioni possono esigere che uno Stato membro o un cittadino dell'Unione agisca o si astenga dall'agire in un certo modo e possono conferire diritti o imporre obblighi.

La decisione è:

- individuale (i destinatari della decisione devono essere individualmente designati, cosa che distingue la decisione dal [regolamento](#));
- obbligatoria in tutti i suoi elementi.